

TRIBUNALE ROMA

(ORDINANZA)

20 LUGLIO 1995

ESTENSORE: MALPICA

PARTI: ERGIFE S.R.L.

(Avv. Scoccini)

MIELI

(Avv. Gueli)

Rettifica • Richiesta da parte di legale munito di procura generale alle liti • Irritualità.

Non è legittimato a richiedere la rettifica per conto di un proprio cliente il difensore fornito di procura generale alle liti essendo invece necessaria una procura scritta conferita specificamente per il compimento dell'atto.

Rettifica • Omissione • Richiesta di pubblicazione coattiva • Competenza territoriale • Luogo del domicilio del direttore responsabile.

Essendo il direttore responsabile il soggetto obbligato a disporre la pubblicazione della rettifica il procedimento cautelare volto ad ottenere la coattiva pubblicazione della omessa rettifica va instaurato avanti il giudice territorialmente competente e cioè del luogo ove è domiciliato il direttore.

Il Giudice designato, sciogliendo la riserva che precede, osserva

Ritiene il giudicante di dover declinare la propria competenza territoriale.

Va premesso che la procedura cautelare speciale in oggetto è certamente assoggettata alle norme della novella perché con esse compatibile, e che, quindi, non ricorre più la competenza per materia del Pretore, bensì quella per valore del Tribunale sotto il profilo dell'indeterminabilità del valore stesso.

Erra la difesa della ricorrente allorché, al fine di individuare il foro competente, identifica la domanda di merito come domanda risarcitoria da fatto illecito.

È di tutta evidenza che mai l'azione di merito attinente ad una misura cautelare può avere il mero contenuto risarcitorio (per il quale sussisterebbe il *forum commissi delicti* o il *forum destinatae solutionis*); nella specie, infatti, il giudizio di merito — a prescindere da domande accessorie proponibili, quale quella risarcitoria — deve essenzialmente vertere sulla esistenza dell'obbligo della rettifica.

Alla stregua di detto principio, pare al giudicante che il foro non possa che essere quello del direttore responsabile che è il soggetto obbligato, e al

* Sulla necessità della procura per chiedere la rettifica per conto del soggetto che si reputa leso si v. Cass. 5 aprile 1990, n. 2859 in questa *Rivista* 1990, 959 con nota di V. ZENO-ZENCOVICH, *Rettifica inviata dal legale e necessità di procura scritta*; Pret. Roma 29 aprile 1991, *ivi*, 1991, 889; Trib. Milano 25 giugno 1993, *ivi*, 1994, 1003 (ove tuttavia si fa salva la facoltà di rettifica dell'interessato).

Sulla esclusiva legittimazione passiva del direttore responsabile nel procedimento per pubblicazione coattiva di omessa rettifica v., incidentalmente, Pret. Roma 19 gennaio 1990, in questa *Rivista*, 1990, 571 e, espressamente, Trib. Salerno 29 aprile 1993, *ivi*, 1993, 1101, con nota di E.A. DINI, *La competenza per la richiesta di rettifica secondo il nuovo rito camerale*.

quale esclusivamente compete (e sul quale grava l'obbligo) di dare l'ordine di pubblicazione, anche se questa dovesse avvenire presso la redazione romana.

Per mera completezza non può esimersi il giudicante dal rilevare alcuni motivi di infondatezza nel merito, che escluderebbero comunque l'accoglimento dell'istanza anche ove si volesse ipotizzare esistente la competenza territoriale.

In primo luogo è fondata l'eccezione del direttore Mieli secondo il quale la domanda di rettifica è stata irritualmente avanzata, sicché non poteva dirsi sorto l'obbligo né, conseguentemente, la violazione dello stesso.

Secondo il disposto dell'art. 8 L.S. la richiesta di rettifica deve pervenire dai « soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti, o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi... ». La S.C. (Cass. 5 aprile 1990 n. 2852, in *Foro it.* 1990, I, 3456) ha affermato che « il diritto di rettifica ... può essere esercitato dall'interessato anche a mezzo di rappresentante, in particolare di un legale, purché la procura, così come la dichiarazione di rettifica, rivesta la forma scritta, sia conferita specificamente per il compimento dell'atto e sia sottoscritta dal titolare del diritto ».

Nella specie la richiesta è stata inoltrata dal legale in forza di una procura generale alle liti, inidonea allo scopo. La mancata rituale richiesta di rettifica, renderebbe inammissibile la procedura coattiva ex art. 8 L.S.

Va infine rimarcato che il grande risalto dato nel sottotitolo alla smentita da parte dei legali della soc. Ergife, costituiva di per sé strumento idoneo a limitare l'effetto lesivo, costituendo già una « rettifica » della notizia.

Tanto premesso, e ritenuta comunque pregiudiziale la questione della competenza, il ricorso va dichiarato inammissibile.

L'incertezza delle questioni consente la compensazione delle spese.

P.Q.M. — Dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza territoriale del giudice adito.